



Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sul settore dei PF è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il presente testo «mandato di prestazioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «obiettivi strategici».

Art. 2a Indicazione delle relazioni d'interesse
(art. 24c legge sui PF)

¹ Sono oggetto dell'indicazione delle relazioni d'interesse le attività di cui all'articolo 8f capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale svizzero³.

³ Se in occasione della nomina il membro del Consiglio dei PF ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di comunicarne la modifica durante il suo mandato nonostante la richiesta in tal senso del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sussiste un motivo grave secondo l'articolo 24 capoverso 4 della legge sui PF, e il membro può essere revocato.

1 RS 414.110.3
2 RS 172.010.1
3 RS 311.0

Art. 5, frase introduttiva

Il Consiglio dei PF presenta proposte al DEFR, a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito:

Art. 11, rubrica

Modifica degli obiettivi strategici

(art. 33 cpv. 4 legge sui PF)

Art. 12 cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Consiglio dei PF definisce gli accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca sulla base di quanto stabilito negli obiettivi strategici ed entro il limite di spesa. Per la definizione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianificazione strategica e sui piani di sviluppo dei PF e degli istituti di ricerca.

2 Abrogato

⁴ I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti a preventivo autorizzati.

*Art. 13**Abrogato**Art. 14* Valutazione intermedia dell'adempimento del mandato

¹ Alla metà del periodo di prestazione, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell'adempimento del mandato. A tal fine esso si basa sulle valutazioni e sui rapporti di gestione del Consiglio dei PF, nonché sui rapporti di quest'ultimo concernenti il raggiungimento degli obiettivi strategici; inoltre commissiona una valutazione a un gruppo di esperti internazionale e indipendente.

² La valutazione intermedia dell'adempimento del mandato è presa in considerazione per la definizione degli obiettivi strategici del periodo di prestazione successivo.

II

L'ordinanza del 5 dicembre 2014⁴ sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il presente testo «mandato di prestazioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «obiettivi strategici».

⁴ RS 414.123

Da inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 2b Trasferimento dell'utilizzazione
(art. 34^{bis} legge sui PF)

¹ Il 50 per cento dei ricavi derivanti dal trasferimento a terzi dell'utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione è versato alla Cassa federale.

² Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dal trasferimento dell'utilizzazione.

Art. 36

Abrogato

Art. 40a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 5 aprile 2017

Per il 2017 non sono versati ricavi secondo l'articolo 2*b* capoverso 1.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

